

ALLEGATO B

***POR PUGLIA 2014-2020***

Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”

Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

Regione Puglia

e

Ente -----------------------

per la realizzazione di

***DI INTERVENTI DI POTENzIAMENTO DELL’OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIzzAzIONE DI OPERE E SERVIzI DI STREET ART***

CUP Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 1 – Oggetto del Disciplinare**

1. I rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di ----------------------------, Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020 (di seguito Programma), Asse VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - per l’importo di € --------------, per la realizzazione del seguente intervento *“----------------------”* - sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario**

1. Il presente Disciplinare, parte integrante e sostanziale della Determinazione di concessione del contributo viene sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Soggetto beneficiario e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) formalmente nominato dal medesimo Soggetto beneficiario.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna ad iscrivere l’intervento oggetto del presente finanziamento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
3. In sede di sottoscrizione del presente Disciplinare il Soggetto beneficiario si impegna a fornire la seguente documentazione:
   1. provvedimento di nomina del R.U.P. in caso di successiva variazione alla struttura regionale di gestione dell’Azione 6.7 (di seguito Regione);
   2. CUP (Codice Unico di Progetto);
   3. cronoprogramma dettagliato;
   4. scheda di fruizione per la stima dei flussi di visitatori.

**Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario**

1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione nei tempi previsti all’intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
2. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
3. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>) devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
4. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all’art. 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi generatori di entrate di importo superiore ad € 1.000.000,00;
5. garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
6. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare;
7. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
8. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
9. provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:

* registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l’attuazione dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);
* aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita all’Art 8 del presente Disciplinare “Rendicontazione e Monitoraggio”;
* registrare nel sistema informativo l’avanzamento procedurale di cui all’Art. 4 del presente Disciplinare “Cronoprogramma dell’intervento” entro 10 (dieci) giorni dall’adozione dei relativi atti;

1. anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota residua del 5% del contributo finanziario definitivo (di cui all’Art. 7, comma 1, lett. c del presente Disciplinare) corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell’omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
2. presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
3. la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento;
4. la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
5. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione;
6. rispettare il cronoprogramma di cui all’Art. 4 del presente Disciplinare.

**Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento**

1. ll Soggetto beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
2. avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. assunzione obbligo giuridicamente vincolante (aggiudicazione definitiva) per l’affidamento/acquisizione dei servizi/forniture entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. avvio concreto delle attività entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. completamento delle attività (fine fornitura servizi) entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. operatività dell’intervento entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Cronoprogramma Spesa effettuata dal Soggetto Beneficiario

a) \_\_\_% spesa sostenuta (pagata e quietanzata) dal Soggetto Beneficiario del contributo effettivamente ammesso a finanziamento da rendicontare entro la data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

b) \_\_\_% spesa sostenuta (pagata e quietanzata) dal Soggetto Beneficiario del contributo effettivamente ammesso a finanziamento da rendicontare entro la data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l’avvenuto adempimento allegando i relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle singole fasi di attuazione dell’intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell’intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l’operatività dello stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l’operatività delle operazioni, se antecedente alla data di operatività programmata).
3. Il Beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto al cronoprogramma presentato. La Regione, valutate le motivazioni, potrà eccezionalmente concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del cronoprogramma.

**Art. 5 – Contributo finanziario provvisorio e definitivo**

1. In sede di sottoscrizione del Disciplinare, la Regione provvede ad adottare l’atto di concessione del contributo finanziario provvisorio, di pari importo a quello ammesso a finanziamento.
2. Per ciascuna gara espletata, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i relativi atti unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili - conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.
3. A conclusione fisica e finanziaria dell’intervento, la Regione provvede ad adottare l’atto di concessione del contributo finanziario definitivo nella misura dell’importo rideterminato e all’erogazione del Saldo finale, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto e di fine progetto.

**Art. 6 – Spese ammissibili**

1. L’ammontare del contributo finanziario concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario.
2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del Reg. n. 1303/2013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

* forniture e servizi (compresi oneri per la sicurezza) connesse alla realizzazione dell’intervento nonché funzionali alla sua operatività (ad esempio spese per la realizzazione dell’opera artistica, spese per migliorare l’accessibilità; spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisse e mobili volte a migliorare la fruizione/funzionalità; adeguamento, riqualificazione degli spazi interni e/o collegati al bene oggetto di intervento; interventi di allestimento);
* spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario; tali spese sono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per le verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione dei servizi e le forniture, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo. Le spese generali potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo del 4% (quattro per cento) per le forniture ed i servizi dell’importo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza;
* le spese di progettazione per servizi e forniture e direzione esecuzione del contratto, in una percentuale non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza, e vanno determinate tenendo conto delle Linee Guida dell’ANAC n. 1 e relativi aggiornamenti concernenti gli indirizzi generali sugli affidamenti attinenti all’architettura e all’ingegneria.
* indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all’esecuzione delle opere), spese per allacciamenti;
* spese per pubblicità del bando di gara;

Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere rispetto a quelli precedentemente indicati nel presente articolo saranno a carico del Beneficiario.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti, **nonché le spese di funzionamento** intese come spese correnti che includono, a titolo esemplificativo, i costi del personale, dei materiali, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc.;

Non sono, altresì, ammissibili al contributo le spese:

* non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
* riferite a beni di cui il beneficiario non abbia la disponibilità per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato;
* IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
* notarili e quelle relative a imposte e tasse;
* relative all’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili;
* spesa per l’acquisizione di diritti personali di godimento su beni immobili;
* spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’effettuazione di lavori;
* relative all’acquisto stampe e periodici;
* relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
* regolate in contanti o per compensazione;
* di pura sostituzione;
* sostenute in leasing;
* relative ad interessi passivi;
* relative ad attività di intermediazione;
* quelle già oggetto di altro finanziamento;
* le spese di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016;
* spese tecniche di progettazione dei lavori.

**Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario**

1. L'erogazione del contributo finanziario, di cui all’art. 5 comma 1 del presente disciplinare, avverrà con le seguenti modalità:
2. erogazione pari al 95% del contributo finanziario provvisorio corrispondente all’importo ammesso a finanziamento, a seguito di sottoscrizione del presente Disciplinare e dell’assolvimento da parte del beneficiario, degli adempimenti di cui all’art. 2;
3. a seguito della liquidazione del primo acconto, il RUP dovrà trasferire sul sistema di monitoraggio MIRWEB 2014-2020 la seguente documentazione, dandone contestuale comunicazione di quanto trasferito a mezzo pec all’indirizzo [valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it) entro 10 gg. dalla data di avvio concreto delle attività, in particolare nella sezione anagrafica dedicata all’intervento di che trattasi:
   * scheda informativa debitamente compilata;
   * documentazione prevista dall’art. 2 comma 3 del presente Disciplinare;
   * documentazione di progetto;
   * documentazione presentata in sede dell’avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici;
   * provvedimento di approvazione del progetto esecutivo - comprensivo di pareri e/o autorizzazioni - con allegato il quadro economico pre-gara con indicazione delle specifiche voci di spesa imputate sul POR Puglia 2014/2020 – Azione 6.7 e di quelle a valere sulla eventuale quota di cofinanziamento dell’ente beneficiario;
   * provvedimenti di approvazione della gara di appalto, indizione, bando, capitolato di gara, lettera di invito, eventuale nomina della Commissione;
   * verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
   * documentazione probante l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubblicazione dell’avviso e degli esisti su Gazzetta Ufficiale, per estratto sulla stampa nazionale/locale, all’Albo Pretorio o sul profilo internet del Comune beneficiario, copia del protocollo “in entrata” delle candidature, ecc.);
   * contratto di appalto debitamente registrato ai fini fiscali;
   * quadro economico rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara con specifica indicazione delle voci di spesa imputate al Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell’ente beneficiario, e con il relativo provvedimento di approvazione;
   * in caso di cofinanziamento, provvedimento di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
   * dichiarazione RUP attestante:
   * che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
   * se per l’intervento in questione ricorre o meno l’applicazione della L.R. n. 11/2001;
   * verbale di consegna dei lavori ed attestazione di avvenuto concreto inizio;
   * schede SIMOG relative a tutti i CIG associati al Codice Operazione dell’intervento;
   * documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamento comunitari;
   * rendicontazione generata sul sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) a seguito di trasferimento dei dati finanziari, fisici e procedurali, nonché degli atti tecnico, amministrativi e contabili.
4. erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo rideterminato, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

* scheda informativa debitamente compilata;
* domanda di pagamento finale;
* certificato di ultimazione lavori/forniture/servizi;
* relazione sul conto finale;
* stato di avanzamento lavori finale;
* approvazione atti di contabilità finale;
* rendiconto finale con il relativo provvedimento di approvazione;
* certificato di collaudo statico, tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione con il relativo provvedimento di approvazione;
* provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, con indicazione puntuale delle specifiche voci - comprovate da relativa documentazione contabile (fatture, liquidazioni e mandati di pagamento) - imputate a carico della Regione e del beneficiario finale;
* anticipazione a carico del Soggetto beneficiario del saldo finale pari al 5% del contributo finanziario provvisorio, attestato da specifico mandato di pagamento debitamente quietanzato o bonifico bancario;
* aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
* documentazione fotografica conforme alla normativa comunitaria (affissione targa informativa in merito all’intervento finanziato con i fondi del POR Puglia 2014/2020);
* documentazione fotografica attestante la realizzazione dell’intervento;
* dichiarazione che l’IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto beneficiario;
* presentazione della scheda di fruizione come da fac-simile fornito dalla Regione Puglia;

1. L’erogazione del saldo con il riconoscimento del contributo finanziario definitivo concesso, resta subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
2. L’intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: “Documento contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 Azione 6.7 – ammesso per l’intero importo/per l’importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”. Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico, tale dicitura dovrà risultare inserita digitalmente in apposito spazio dello stesso documento.
3. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell’operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 9, comma 4 e all’art. 14, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.
4. Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente disciplinare siano previste più procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate applicando le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all’importo del contributo finanziario spettante per ciascun affidamento. A tal fine il Beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.

**Art. 8 – Rendicontazione e monitoraggio**

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB a:

* rendicontare le spese sostenute;
* aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
* confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art 4 comma 2 del presente Disciplinare);
* presentare la documentazione elencata all’art. 7 del presente Disciplinare.

1. La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale (“rendicontazione a zero”). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.
2. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
3. In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento, al recupero delle eventuali somme già versate, nonché all’esclusione da procedure di ammissione a finanziamento dei progetti del Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il biennio successivo.

**Art. 9 - Controlli e verifiche**

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all’intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.

1. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
2. Come già indicato all’art. 3 comma 1 lett. k), il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione) salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione.
3. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all’Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

**Art. 10 – Collaudi**

1. L’intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell’intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

**Art. 11 – Disponibilità dei dati**

1. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

**Art. 12 - Stabilità dell’operazione**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’operazione ammessa a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
2. cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
3. cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
4. una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

**Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria**

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all’intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

**Art. 14 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.

Bari, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Soggetto beneficiario,

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_